



Proposta	n. PDET-2024-925 del 26/11/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-893 del 26/11/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Adempimento degli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Approvazione dello schema di Convenzione per l’attuazione del programma di inserimento lavorativo delle categorie protette, da stipulare con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, Ufficio collocamento mirato di Bologna.
Dirigente adottante	Servizio Risorse Umane - Castagneti Francesca
Dirigente proponente	Servizio Risorse Umane - Castagneti Francesca
Responsabile del procedimento	Ferretti Monica

Questo giorno *26/11/2024* il Responsabile di Servizio Risorse Umane, Castagneti Francesca, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

PREMESSO:

- che con nota PG/2024/0211346 del 21/11/2024 Arpae ha espresso l'intenzione di effettuare la compensazione territoriale delle quote d'obbligo di lavoratori disabili e di categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della L. 68/1999, accentrando presso l'ambito territoriale di Bologna le scoperture presenti in diverse sedi del territorio regionale;
- che l'art.11 della L. 68/1999 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa Legge n. 68/1999;

VISTI:

- l'art. 11 "Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa" della Legge n. 68/1999;
- l'art. 4, comma 3 - bis, della citata Legge n. 68/1999 che prevede che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- l'art. 4, comma 4 della citata Legge n. 68/1999 che prevede, altresì, che i lavoratori che divengono inabili in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- l'art. 35, comma 1 lettera b) e comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, per qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- l'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013, che pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di assumere a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette in relazione alle quote d'obbligo stabilite nella Legge n. 68/1999;

RICHIAMATO:

- il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), approvato con DDG n. 7/2024, con specifico riferimento alla sottosezione di programmazione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, in cui - nell'ambito delle politiche occupazionali dell'Agenzia - si prevede l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999, a copertura delle quote d'obbligo fissate dalla normativa, in particolare mediante la previsione delle quote di riserva nei pubblici concorsi;

RILEVATO:

- che nel citato Piano triennale dei fabbisogni di personale di Arpae 2024-2026, tra gli strumenti di acquisizione del personale, si prevede l'attivazione di procedure selettive pubbliche per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale - area dei professionisti della salute e dei funzionari (CCNL Comparto Sanità), rivolte a personale in possesso di lauree in discipline tecnico-scientifiche;

CONSIDERATO:

- che Arpae si impegna ad attuare il programma per l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e di lavoratori appartenenti alle altre categorie protette di cui all'art. 18 c. 2 della medesima Legge n. 68/1999, secondo quanto definito nello schema di Convenzione allegato al presente atto, e che tale programma tiene conto anche di future cessazioni di personale previste nell'anno 2025;

PRECISATO:

- che il suddetto programma prevede, in particolare, le seguenti modalità di adempimento all'obbligo di copertura delle quote d'obbligo dei lavoratori disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 secondo quanto di seguito riportato:

- n. 4 unità mediante la previsione di quota di riserva in concorsi pubblici di prossima indizione per assunzione a tempo indeterminato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex cat. D), rivolti a laureati in discipline tecnico scientifiche;
- n. 6 unità mediante l'inserimento di unità in quota d'obbligo, ai sensi dell'art. 4 c. 3 bis e c. 4 della Legge n. 68/1999, di lavoratori già dipendenti dell'Agenzia;

- che il suddetto programma prevede, altresì, l'avviamento a selezione di lavoratori di cui all'art. 18 c. 2 della Legge n. 68/1999, per n. 1 unità con mansioni del profilo di coadiutore amministrativo senior, area degli operatori (ex cat. BS), per cui è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico ai sensi del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022;

RITENUTO:

- pertanto di approvare lo schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 68/1999, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per attuare il programma per l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e di lavoratori appartenenti alle altre categorie protette di cui all'art. 18 c. 2 della medesima Legge n. 68/1999, nonché di procedere con la stipula della medesima con l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, Ufficio Collocamento Mirato di Bologna;

DATO ATTO:

- che le scadenze per l'attuazione delle suddette misure sono specificate in dettaglio nello schema di Convenzione allegato al presente atto, fermo restando che la durata della Convenzione medesima è

pari a n. 16 mesi dalla data di stipula;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, la Dott.ssa Monica Ferretti;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 68/1999, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per attuare il programma per l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e di lavoratori appartenenti alle altre categorie protette di cui all'art. 18 c. 2 della medesima Legge n. 68/1999, nonché di procedere con la stipula della medesima con l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, Ufficio Collocamento Mirato di Bologna;
2. di dare atto che le scadenze per l'attuazione delle diverse misure sono specificate in dettaglio nello schema di Convenzione allegato al presente atto, fermo restando che la durata della Convenzione medesima è pari a n. 16 mesi dalla data di stipula.

LA DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Castagneti Francesca

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Numero identificativo della marca da bollo € 16,00

Schema approvato con Atto del Direttore dell'Agenzia n. 136 del 2/12/2016

**CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE
DISABILI**

Art. 11, commi 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n.68

Premesso:

- che l'art.11 della L. 68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
- che il comma 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche, tra le altre, il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 38, - Partita Iva e Codice Fiscale 91388210378 rappresentata, per la stipula di questa convenzione, dalla Dott.ssa Claudia Romano in qualità di titolare di incarico di Elevata Qualificazione delegata come da Determinazione Dirigenziale n. 1672 del 03/09/2024 a firma del Dott. Marco Silvagni;

e il datore di lavoro ARPAE EMILIA ROMAGNA, con sede legale in Bologna, via Po n. 5, codice fiscale e partita I.V.A 04290860370, rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Castagneti, in qualità di Responsabile del Servizio Risorse Umane, domiciliata per la carica presso la sede legale di Arpae;

convengono quanto segue:

articolo 1

Il datore di lavoro che nel prospetto riepilogativo inviato con la situazione occupazionale alla data del 15/11/2024 ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all'assunzione di n. 7 lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, e n. 1 lavoratore appartenente alle altre categorie protette di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68 si impegna ad adempiere all'obbligo previsto dalla presente legge secondo il seguente programma, nel quale si tiene conto anche di future cessazioni di personale nell'anno 2025:

lavoratori disabili art. 1 comma 1 L. 68/1999

entro il	N° lavoratori	Modalità di adempimento	Mansioni	note
entro il 31/03/2025	3	inserimento in quota d'obbligo ai sensi dell'art. 4 c. 3 bis e c. 4 della L. 68/1999		
entro il 31/12/2025	4	quota di riserva in concorsi pubblici di prossima indizione, per assunzione a t. indet. nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex cat D), rivolti a laureati in discipline tecnico scientifiche	mansioni del profilo di collaboratore tecnico professionale	n. 2 procedure che saranno attivate tra fine 2024 e inizio 2025
entro il 31/03/2026	3	inserimento in quota d'obbligo ai sensi dell'art. 4 c. 3 bis e c. 4 della L. 68/1999		

altre categorie protette art. 18 comma 2 L. 68/1999

entro il	N° lavoratori	Modalità di adempimento	Mansioni	note
Entro 30/09/2025	1	Avviamento a selezione di lavoratori di cui all'art. 18 c. 2 L. 68/1999 (prova pratica e colloquio)	mansioni del profilo di coadiutore amministrativo senior, area degli operatori (ex cat BS)	assolvimento obbligo scolastico ai sensi del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022

articolo 2

Il datore di lavoro provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita nello schema di cui all'art. 1, regolari richieste di avviamento dei lavoratori, già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.

A tale scopo l'Ufficio per il Collocamento mirato si impegna a fornire ogni supporto necessario per l'individuazione dei soggetti disabili più idonei all'inserimento lavorativo mediante la produzione su richiesta di elenchi selettivi dei propri iscritti, attivando eventualmente il raccordo con i servizi sociosanitari territoriali.

articolo 3

Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di particolare complessità e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento precedenti all'effettiva assunzione, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, il datore di lavoro si impegna a definire programmi *ad hoc* con l'Ufficio competente o, nel caso di tirocini formativi, con i soggetti promotori individuati dalla normativa vigente.

articolo 4

La durata della presente convenzione è pari a n. 16 mesi dalla data di stipula. L'attività di valutazione, svolta dall'Ufficio per il Collocamento mirato competente, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione. L'applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma.

articolo 5

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'esito occupazionale delle convenzioni precedenti.

articolo 6

Per tutta la durata della presente convenzione il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque **coperto rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma di cui allo schema dell'art.1.**

articolo 7

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al programma di inserimento.

Visto, letto e sottoscritto,

....., (data)

(la titolare di incarico di Elevata
Qualificazione delegata dal Dirigente
dell'Agenzia Regionale per il Lavoro
Emilia-Romagna)

(Dott.ssa Claudia Romano)

Firmato digitalmente

Arpa Emilia-Romagna

(Dott.ssa Francesca Castagneti)

firmato digitalmente